

22.423 *n* Iv. pa. Bulliard. Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

del 14 novembre 2023

**Legge sulle poste
(LPO)****Modifica del ...**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del [...]¹
e il parere del Consiglio federale del [...]²,*decreta:*

1 FF 2023 ...

2 FF 2023 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

La legge del 17 dicembre 2010 sulle poste³ è modificata come segue:

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *servizi postali*: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;
- b. *invii postali*: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;
- c. *lettere*: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;
- d. *pacchi*: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso;
- e. *giornali e periodici*: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori;
- f. *traffico dei pagamenti*: versamenti, pagamenti e trasferimenti.

Art. 2 lett. a^{bis}

Nella presente legge si intende per:

a^{bis}. *recapito mattutino*: distribuzione di quotidiani e settimanali in abbonamento nei giorni feriali al più tardi sino alle 6.30;

Art. 16 Prezzi

¹ I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi.

² I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

Art. 16 cpv. 5 secondo periodo, 6 e 7

Diritto vigente

³ I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati.

⁴ Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

- a. quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;
- b. giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare.

⁵ Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

⁶ Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti.

⁷ La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:

- a. 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;
- b. 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

⁵ ...

... Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

⁶ Le riduzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Non devono superare il prezzo di distribuzione.

Maggioranza

⁷ Per tale riduzione, la Confederazione accorda annualmente i seguenti contributi:

- a. 45 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;
- b. 30 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Christ, Fluri, Geissbühler, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri, Rutz Gregor, Schaffner, Umbricht Pieren, Wobmann)

⁷ ...

b. *Secondo diritto vigente*

Diritto vigente

⁸ Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Titolo prima dell'art. 19a

**Sezione 3a: Riduzioni per il recapito
mattutino**

Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale

¹ Sono concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (art. 19b cpv. 1).

² Sono escluse dalle riduzioni per il recapito mattutino le testate appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

³ La riduzione per il recapito mattutino sottostà all'approvazione del Consiglio federale. Non può superare il rispettivo prezzo di distribuzione.

⁴ La Confederazione accorda un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzione a favore del recapito mattutino.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per
il recapito mattutino

¹ I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione (organizzazioni per il recapito mattutino) devono notificarsi presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

² Le organizzazioni per il recapito mattutino devono separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività.

³ Non possono utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire costi di altre attività (divieto di sovvenzionamento trasversale).

⁴ Devono fornire all'UFCOM le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito. Ciò include in particolare la trasmissione dei documenti necessari per la sorveglianza del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.

Art. 19c Procedura

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino.

² L'UFCOM può coinvolgere la Posta nell'esecuzione.

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ L'articolo 2 lettera a^{bis} e gli articoli 19a–19c sono validi per 7 anni dalla loro entrata in vigore.

⁴ La modifica dell'articolo 16 capoverso 7 è valida per 7 anni dalla sua entrata in vigore; decade una volta superato questo termine.